DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 2-quinquies

Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria

I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento gia' assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre l995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.

Versione in vigore dal 20 luglio 1997, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-prevenire-e-fronteggiare-gli-incendi/art-2-quinquies-evento-sismico-del-12-maggio-1997-nella-regione-umbria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it